



11929/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Enrico SCODITTI - Presidente -
- Dott. Emilio IANNELLO - Consigliere -
- Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. Antonella PELLECCCHIA - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE  
Danni da presenza di  
massi su sede stradale

Ud. 19/01/2022 - CC

R.G.N. 1596/2021

non 11929  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1596-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

PROVINCIA di LECCE, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2594/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 10/11/2020;

599  
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

### **Ritenuto in fatto**

- che (omissis) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2594/20, del 10 novembre 2020, del Tribunale di Lecce, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 184/18, del 22 ottobre 2018, del Giudice di pace di Ugento – ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta contro la Provincia di Lecce, in relazione ai danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà, in occasione di un sinistro stradale occorso lungo la strada provinciale n. (omissis), il (omissis) (omissis);

- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Provincia di Lecce, per conseguire il ristoro dei danni subiti dal proprio veicolo (condotto, in occasione del sinistro per cui è causa, dal di lei figlio), in ragione della presenza di massi – costituenti, a suo dire, vera e propria insidia stradale – lungo la strada provinciale, provenienti dal diruto muretto a secco che costeggia la sede stradale;

- che il giudizio di prime cure si concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria, avendo l'adito giudicante addebitato l'accaduto “a causa di forza maggiore e alla condotta di guida del conducente, non consona allo stato dei luoghi e alle condizioni di tempo in cui si trovava a viaggiare”;

- che il gravame esperito dall'attrice soccombente veniva rigettato, confermando il giudice di appello la sussistenza del caso fortuito,

ritenendo sussistente il caso fortuito, sul rilievo che il proprietario della strada deve certamente tenere libero il sedime stradale da materiali, “ma non a mantenere le ripe onde evitare cedimenti, obbligo imposto dall’art. 31 cod. strada al proprietario dei fondi laterali”;

- che avverso la sentenza del Tribunale salentino ricorre per cassazione la (omissis), sulla base – come detto – di un unico motivo;

- che esso denuncia “violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, lamentando che il Tribunale “ha superato a piè pari” sia “le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado” (confermative della presenza dei massi lungo la strada), sia “il verbale di sopralluogo accertativo effettuato dai Carabinieri”, attestante la compatibilità tra il danno e la causa dello stesso;

- che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Provincia di Lecce, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, per il 19 gennaio 2022.

### **Considerato in diritto**

- che il ricorso è inammissibile, in ognuna delle censure in cui si articola il suo unico motivo;

- che questa Corte, infatti, ha da tempo chiarito che sussiste violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. – norma che enuncia il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – in due sole ipotesi, nessuna delle quali ricorre, però, nel caso che occupa;

- che la norma suddetta è, in primo luogo, violata qualora “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), evenienze, ambedue, neppure lamentate dalla ricorrente;

- che, in secondo luogo, la norma “*de qua*” risulta violata quando “si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova”, risultando, però, siffatta censura “ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01);

- che al netto di tale ipotesi, che è del tutto residuale, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è, dunque, mai denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò



perché “le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01);

- che, pertanto, la “conseguenza dell’accezione soggettiva di prudente apprezzamento è l’autonomia del giudice nella valutazione le prove”, tale essendo, dunque, “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, *cit.*);

- che ne deriva, quindi, che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio”, mentre sul “piano invece del sindacato di cassazione, la norma di cui all’art. 116 non è formulata in termini di «prudente apprezzamento» senza attributi, il che rinvierebbe ad un parametro astratto e generale di cui denunciare la violazione in sede di legittimità, ma, come si è detto, essa qualifica il prudente apprezzamento nei termini soggettivi del giudice”, sicché “la norma non è qualificabile come attributiva di un potere, tale che in sede di legittimità si debba verificarne il rispetto” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, *cit.*);

- che, d’altra parte, inammissibile è pure la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

- che, sul punto, deve essere innanzitutto segnalato quanto segue;

- che essendo stata appellata dall’odierno ricorrente una sentenza resa in prime cure in data 22 ottobre 2018, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012;



- che siffatta circostanza determina l'applicazione, "*ratione temporis*", dell'art. 348-*ter*, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso, qual è quello presente, di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere – ciò che nella specie non risulta, però, avvenuto – "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);

- che, infine, l'unico motivo di ricorso risulta inammissibile anche per un'ulteriore ragione;

- che la sentenza impugnata ha ravvisato il fortuito sul rilievo che la Provincia non fosse tenuta "a mantenere le ripe onde evitare cedimenti, obbligo imposto dall'art. 31 cod. strada al proprietario dei fondi laterali";

- che la ricorrente – per censurare tale motivazione – avrebbe dovuto confrontarsi con tale "*ratio decidendi*", ciò che non ha invece fatto;

- che deve, quindi, darsi seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento



dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 6368/2-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01);

- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

- che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

## PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando <sup>(omissis)</sup> (omissis) a rifondere, alla Provincia di Lecce, le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.400,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2022.

5

Il Presidente  
Enrico SCODITTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 13 APR 2022  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Gianbarresi

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Gianbarresi